

**DETERMINAZIONE N. 10 DEL 21 / 12/2021**

**IL RESPONSABILE DELL'UNITA TERRITORIALE DI LECCE**

**SmartCIG Z1E33FD14F**

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale ai sensi dell'art. 27 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare gli artt. 7, 12, 14, 18 e 20;

**VISTO** l'art.18 del Regolamento di Organizzazione dell'ACI, ai sensi del quale i Responsabili preposti agli Uffici Territoriali dell'Ente, nell'ambito delle funzioni ad essi riconosciute dalla vigente normativa, adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa nei limiti del budget loro assegnato e secondo criteri di massima stabiliti dal Segretario Generale;

**VISTO** il Regolamento per l'adeguamento ai principi di riduzione e contenimento della spesa in ACI per il triennio 2020 - 2022, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 23.01.2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2 e 2 bis, del Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modifiche dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125;

**VISTO** l'art. 2, comma 3, e l'art. 17, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013 n°62, "Regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n°165";

**VISTO** il Codice di comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014, modificato nella seduta del 22 luglio 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017 e 8 aprile 2021;

**VISTO** il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 29 ottobre 2015 e modificato, per ultimo, dal Comitato Esecutivo nella seduta del 23 marzo 2021, su delega del consiglio Generale del 27 gennaio 2021;

**VISTO** il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.) 2021 - 2023, redatto ai sensi dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e approvato dal Comitato Esecutivo dell'Ente nella seduta del 23 marzo 2021, su delega del Consiglio Generale del 27 gennaio 2021;

**VISTO** l'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell'Ente nella riunione del 26 marzo 2013, integrato con le modifiche deliberate nelle riunioni del 10 aprile e del 24 luglio 2013 e del 22 luglio 2015 che, tra le altre revisioni agli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, ha istituito le funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

**VISTO** il provvedimento prot. n. 2006 del 27 maggio 2021 con il quale il Segretario Generale ha conferito al sottoscritto, con decorrenza dal 1° giugno 2021, l'incarico della Responsabilità dell'Unità Territoriale ACI di Lecce;

**VISTO** il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art. 13, comma 1, lett. o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

**VISTO**, in particolare l'art. 13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il *budget* di gestione di cui all'art. 7 del citato regolamento di organizzazione;

**VISTO** il *budget* annuale per l'anno 2021, composto dal budget economico e dal *budget* degli investimenti e dismissioni, deliberato dall'assemblea dell'Ente nella seduta del 21 ottobre 2020;

**VISTO** il budget di gestione per l'esercizio 2022 suddiviso per centro di responsabilità e conti di contabilità generale;

**VISTA** la determinazione n. 3738 del 16 novembre 2020, con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2021, ha autorizzato i responsabili delle Unità Territoriali ad adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni comportanti autorizzazioni alla spesa di importo unitario non superiore ad € 35.000,00 a valere sulle voci di budget assegnate al rispettivo centro di responsabilità;

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, Codice dei Contratti Pubblici, e s.m.i.;

**VISTO** il decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, in Legge 11 settembre 2020 n. 120 ed, in particolare, l'art. 1, comma 2, lett. a), in combinato disposto con le modificazioni introdotte dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, in Legge 28 luglio 2021, n. 108;

**VISTO** il Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n. 3083 del 21 novembre 2012, e in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

**PRESO ATTO** che, a seguito di determinazione n. del 9, con protocollo 6954/21, è stata avviata sul MEPA, in data 19 novembre 2021, la RdO n.2905146, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.b) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., aperta a tutti gli operatori del settore iscritti sul Mepa, per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione dei locali, adibiti ad uffici e archivi, dell'Unità Territoriale ACI di Lecce per un periodo di 12mesi: dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 [Smart CIG: Z1E33FD14F], verso il corrispettivo complessivo massimo di € 21.600, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso e con termine di scadenza di presentazione dell'offerta al giorno lunedì 10 dicembre 2021, ore 18.00;

**PRESO ATTO** che hanno presentato offerta n.58 operatori economici e che, in fase di stipula effettuata a favore della ditta Encan Srl posizionata prima in graduatoria, due operatori economici partecipanti hanno evidenziato che non si è tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 97 comma 2 in merito ai criteri di individuazione della soglia di anomalia ;

**CONSIDERATO** che l'art. 95 comma 3 del Dlgs n.50 del 18 aprile 2016 prevede che siano aggiudicati "esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo" , i servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a";"

**TENUTO CONTO** che, pur trattandosi di un servizio che per valore rientra nell'ambito dell'art.36, comma 2, lett.a) è stata svolta una RdO aperta per garantire la massima applicazione del principio di partecipazione e concorrenza;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e in particolare l’art. 21 *nonies* che disciplina l’annullamento d’ufficio del provvedimento amministrativo, stabilendone i presupposti di legittimità ed in particolare afferma che: *“ Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21 octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21 octies, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge”*;

**ATTESO** che la valutazione sull’annullamento di una procedura di gara ovvero sulla revoca della stessa, come anche indicato dall’Autorità (cfr. ex multis Delibera n.95 del 19/05/2011; Delibera n. 19 del 12/02/2009), rientra nella esclusiva potestà discrezionale della stazione appaltante, la quale è titolare del potere di rivalutare le situazioni di fatto e di diritto poste alla base del provvedimento amministrativo adottato, in presenza di concrete e motivate ragioni di interesse pubblico e dei presupposti codificati dalla legge ed è esercitabile in qualunque momento della procedura ad evidenza pubblica, tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 32, comma 8 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. che fa salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, anche dopo che è divenuta efficace l’aggiudicazione;

**PRESO ATTO** che nella lettera d’invito, al paragrafo 8 è espressamente previsto che *“l’ACI si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento nel caso in cui l’offerta non sia ritenuta congrua e conveniente ovvero, quando, per sopravvenute ragioni, venga meno l’interesse pubblico alla stipula del contratto”*;

**VALUTATO** che è interesse pubblico che l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici avvenga nel rispetto delle norme sugli appalti;

**ATTESO** che l’esercizio del potere di autotutela trova fondamento nei principi costituzionali di buon andamento, legalità ed imparzialità dell’azione amministrativa, ed impegna la pubblica amministrazione ad adottare atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire ed, autorizza, pertanto, anche il riesame degli atti adottati;

**CONSIDERATO** pertanto prevalente l’interesse pubblico al corretto svolgimento delle procedure e l’interesse dell’Amministrazione a non essere gravata da possibili ricorsi giurisdizionali che comporterebbero l’insorgenza di ulteriori costi;

**RITENUTO**, per le motivazioni espresse ed in coerenza con i principi di par condicio, imparzialità e adeguatezza, sussistente l’interesse alla eliminazione degli atti e della procedura in argomento rispetto al contrapposto interesse alla conservazione degli stessi e dei suoi effetti,

**RITENUTO**, pertanto, necessario provvedere all’annullamento in autotutela della determinazione n. 9 del 19/11/2021 e di tutti gli atti ad essa relativi e conseguenti e quindi della procedura concorrenziale svolta sul Mepa (RdO MEPA n.2905146 del 19 novembre 2021 - Smart CIG Z1E33FD1) e dell’aggiudicazione a favore della società Encan Srl ;

#### **ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE**

Sulla base di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, si procede all’annullamento, in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della Legge n. 241/90 e s.m.i., della propria determinazione a contrarre n.9 del 19/11/2021 e di tutti gli atti approvati con

la stessa e conseguenti e quindi dell'intera procedura svolta sul Mepa n.2905146 del 19 novembre 2021 (Smart CIG Z1E33FD1) e dell'aggiudicazione a favore di Encan Srl.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell'Ente e di darne comunicazione agli operatori economici partecipanti alla gara a mezzo MEPA.

F.to Il Responsabile

*(Dr. Gabriele Peciccia)*